

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2003/C 39/01	Risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sull'inclusione sociale attraverso il dialogo sociale e il partenariato	1
2003/C 39/02	Risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese	3
2003/C 39/03	Conclusioni del Consiglio del 6 febbraio 2003 «eAccessibility» — Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi	5
2003/C 39/04	Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2002 su un contesto imprenditoriale più competitivo	7
2003/C 39/05	Conclusioni del Consiglio e tabella di marcia del 26 novembre 2002 per una strategia sulle scienze della vita e la biotecnologia	9
	Commissione	
2003/C 39/06	Tassi di cambio dell'euro	14
2003/C 39/07	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	15
2003/C 39/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2596 — RMC/UMA/JV) ⁽¹⁾	16

I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO****RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO****del 6 febbraio 2003****sull'inclusione sociale attraverso il dialogo sociale e il partenariato**

(2003/C 39/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

1. L'inclusione sociale è stata stabilita come obiettivo politico nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Nizza, sulla scia delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona che definivano come obiettivi strategici la crescita sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e affermavano l'importanza fondamentale dell'inclusione sociale per modernizzare il modello sociale europeo. Le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona specificano il contributo delle parti sociali al raggiungimento di tali obiettivi e il Consiglio conferma il proprio impegno a intervenire decisamente per eliminare la povertà e l'esclusione sociale mediante l'adozione di obiettivi comuni riveduti per la seconda serie di piani d'azione nazionali per la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale per il periodo 2003-2005.
2. Il dialogo sociale è una forza atta a promuovere innovazione e cambiamento, assicurando un equilibrio tra flessibilità e sicurezza, fornendo risposte adeguate a sfide quali lo sviluppo della formazione lungo tutto l'arco della vita, il rafforzamento della mobilità, l'invecchiamento attivo e la promozione delle pari opportunità e della diversità, come riconosciuto dal gruppo ad alto livello «Relazioni industriali» e sottoscritto nella dichiarazione di Laeken dalle parti sociali, come pure dalle comunicazioni della Commissione sul dialogo sociale europeo e sulla responsabilità sociale delle imprese. La comunicazione della Commissione sul dialogo sociale rivolge un appello alle parti sociali affinché amplino l'agenda del dialogo sociale sviluppando il proprio dialogo autonomo e aumentando il proprio impegno nella concertazione trilaterale e nei processi legati al metodo aperto di coordinamento. Nella dichiarazione di Laeken le parti sociali affermano l'intenzione di stabilire programmi di lavoro comuni per promuovere la modernizzazione e il cambiamento nell'Unione europea e per preparare l'allargamento.
3. Il partenariato e una migliore governance sono un mezzo per far fronte alle crescenti richieste rivolte dalla società civile allo Stato. È necessario pertanto rafforzare la collaborazione tra istituzioni europee, governi nazionali, autorità regionali e locali, parti sociali e organizzazioni della società civile, per coinvolgere maggiormente i soggetti in-

teressati e stabilire norme minime per la consultazione, come è stato recentemente sottolineato nel Libro bianco sulla governance e nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea per l'occupazione. La tavola rotonda europea sulla povertà e l'esclusione sociale svoltasi a Aarhus nell'ottobre 2002 ha evidenziato un rafforzato impegno delle parti sociali, delle ONG e di altre parti interessate a contribuire al processo. Nello stesso spirito, gli obiettivi comuni riveduti e i metodi di lavoro per il processo di inclusione sociale sottolineano la necessità di promuovere il dialogo e la partecipazione di tutti gli organismi interessati, comprese parti sociali, ONG e servizi sociali, e l'impegno attivo dei cittadini nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla responsabilità sociale delle imprese ha messo in luce il fatto che le imprese tengono sempre più conto nei loro comportamenti delle esigenze sociali e ambientali.

SOTTOLINEANDO QUANTO SEGUE:

4. Si avverte la crescente necessità di un'inclusione sociale più diffusa che consenta al maggior numero possibile di persone di partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società in senso lato, indipendentemente dalle origini etniche e razziali, dal sesso, dall'età, dalla disabilità, dagli orientamenti religiosi e sessuali; necessità sottolineata dalle attuali tendenze demografiche che pongono gravi sfide alla futura offerta di occupazione e al corretto funzionamento dei mercati del lavoro.
5. La promozione dell'inclusione sociale richiede una risposta politica forte, coordinata e multidimensionale alla situazione economica e sociale in rapida evoluzione, che si avvalga tanto di misure preventive quanto di politiche e approcci nuovi. Tale politica può essere tempestivamente rafforzata razionalizzando i metodi aperti di coordinamento nel campo della protezione sociale e prendendo in considerazione i loro rapporti con altre strategie. Dato che l'inclusione sociale va al di là degli approcci tradizionali in materia di mercato del lavoro, comprendendo temi quali la sanità, l'istruzione, gli alloggi e i servizi sociali, si rende necessario il coinvolgimento di diversi soggetti interessati, che facciano del dialogo e del partenariato strumenti importanti per aiutare a formulare e realizzare le attività e condividerne la responsabilità.

6. È necessario che tutti i soggetti interessati si rendano conto degli effetti delle loro azioni sull'inclusione sociale e sulle persone a rischio di emarginazione, in tutti i settori e nei rispettivi ambiti di competenza e di lavoro, nonché in cooperazione con altri soggetti interessati.
7. L'allargamento dell'Unione europea, che aumenta notevolmente il numero degli Stati membri, e la varietà delle regioni e dei livelli di prosperità economica accentuano la necessità dell'inclusione sociale come strumento per assicurare maggiore coesione sociale.

INVITA LA COMMISSIONE:

8. A continuare a incoraggiare il dialogo sociale e il partenariato nel contesto di un'Unione allargata, come strumento di promozione dell'inclusione sociale a livello nazionale, regionale e locale; particolare risalto dovrebbe essere dato alla prevenzione, compreso il mantenimento dei posti di lavoro, e alle misure correttive.
9. Ad assicurare che si dedichi particolare attenzione alla piena integrazione dell'inclusione sociale nella strategia economica e sociale dell'Unione.
10. A continuare a raccogliere e ad analizzare, nel contesto dei processi e programmi esistenti, esempi nazionali, regionali e locali di inclusione sociale attraverso il dialogo sociale e il partenariato, al fine di contribuire alla diffusione di esempi di buona prassi a livello di soggetti interessati, gruppi destinatari e modelli di collaborazione.

INVITA GLI STATI MEMBRI:

11. A rafforzare, conformemente agli obiettivi comuni riveduti per la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, il coinvolgimento delle parti sociali e di tutti gli altri soggetti interessati nel processo di inclusione sociale, e quindi anche nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio, secondo la prassi nazionale, dei piani d'azione nazionali.
12. Ad assicurare, conformemente agli obiettivi comuni riveduti per la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, e nel contesto della strategia europea per l'occupazione, che l'inclusione sociale contribuisca all'eliminazione della povertà e alla promozione della coesione sociale e migliori l'accesso al mercato del lavoro sia per gli uomini sia per le donne, in particolare tenendo debitamente conto del con-

tributo positivo del dialogo sociale e del partenariato all'inclusione sociale.

13. A promuovere e sollecitare la partecipazione attiva a partenariati dei soggetti interessati quali le autorità locali, i sindacati, le imprese, le ONG e altri direttamente coinvolti.

INVITA IL COMITATO PER LA PROTEZIONE SOCIALE, IN STRETTA COOPERAZIONE CON LE PARTI SOCIALI:

14. A consolidare, sulla base delle consultazioni informali finora svolte, la concertazione trilaterale sui lavori in corso in materia di inclusione sociale e a promuovere il coinvolgimento attivo delle parti sociali nel processo di inclusione sociale, nello spirito della comunicazione della Commissione sul dialogo sociale europeo.

INVITA IL COMITATO PER LA PROTEZIONE SOCIALE:

15. Promuovere occasioni, in particolare nel contesto della tavola rotonda europea annuale, per rafforzare il dialogo con le organizzazioni della società civile.

INVITA LE PARTI SOCIALI:

16. A individuare eventuali meccanismi di partenariato e approcci per attività specifiche che contribuiscano a una maggiore inclusione sociale.
17. A prendere in considerazione, nell'ambito del loro dialogo autonomo, iniziative atte a rafforzare l'inclusione sociale in un'Unione allargata.

18. A intensificare l'impegno di applicare il metodo aperto di coordinamento in materia di povertà, esclusione sociale e occupazione, al fine di promuovere una società e un mercato del lavoro nel segno dell'inclusione.

INVITA LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE:

19. A individuare e sviluppare partenariati e approcci per attività specifiche nella prospettiva di promuovere una società inclusiva e, se del caso, un mercato del lavoro inclusivo.
20. A intensificare l'impegno di applicare il metodo aperto di coordinamento in materia di povertà ed esclusione sociale, al fine di promuovere una società inclusiva.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 2003
sulla responsabilità sociale delle imprese

(2003/C 39/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

Il Libro verde della Commissione «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese», che ha avviato una procedura di consultazione sul concetto di responsabilità sociale delle imprese (RSI),

La risoluzione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sul seguito da dare al Libro verde della Commissione ⁽¹⁾, che ha riconosciuto che l'RSI può contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti dai Consigli europei di Lisbona, Nizza e Göteborg affinché l'Unione europea diventi l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, promuovendo l'integrazione sociale e lo sviluppo sostenibile,

La comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: «Un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile», che costituisce il seguito del Libro verde,

Gli attuali strumenti concordati a livello internazionale, la cui rilevanza per l'RSI è riconosciuta nella succitata risoluzione,

Il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg ed il piano di attuazione ivi adottato, in base al quale la comunità internazionale dovrebbe promuovere l'RSI, l'assunzione di responsabilità e lo scambio delle migliori pratiche nel contesto dello sviluppo sostenibile.

RALLEGRANDOSI per la comunicazione della Commissione e per quanto da essa sostenuto, vale a dire che una strategia di promozione dell'RSI dovrebbe basarsi sui seguenti elementi:

- riconoscimento della natura volontaria dell'RSI,
- necessità di rendere le pratiche in materia di RSI credibili e trasparenti,
- focalizzazione su attività in cui l'intervento della Comunità apporta un valore aggiunto,
- approccio equilibrato all'RSI e di ampio respiro che comprenda gli aspetti economici, sociali ed ambientali, nonché gli interessi dei consumatori,
- attenzione rivolta a esigenze e caratteristiche specifiche delle piccole e medie imprese,

— appoggio agli attuali strumenti concordati a livello internazionale e compatibilità con i medesimi.

SOTTOLINEANDO che l'RSI è un comportamento imprenditoriale che va oltre le norme giuridiche, che dovrebbero continuare ad essere applicate correttamente, e che:

- la globalizzazione ha creato nuove opportunità per le imprese ma ha anche aumentato la complessità della loro organizzazione; le politiche in materia di RSI dovrebbero pertanto incentrarsi non solo sulle singole imprese ma anche sulle loro affiliate e subcontraenti,
- il dibattito sull'RSI deve essere visto nel contesto più ampio del governo societario e dell'assunzione di responsabilità,
- per essere efficace, l'RSI dovrebbe iscriversi in uno sforzo concertato, di tutti gli interessati, volto alla realizzazione di obiettivi comuni che includano il dialogo sociale e civile nel rispetto della legislazione e della prassi nazionale,
- le imprese dovrebbero affrontare non soltanto gli aspetti esterni dell'RSI ma anche quelli interni quali la sicurezza e la salute sul lavoro e la gestione delle risorse umane.

SOSTENENDO le intenzioni della Commissione, in particolare quella di incentrare la sua strategia sui seguenti aspetti:

- fornire maggiori informazioni riguardo agli effetti positivi dell'RSI sulle imprese e sulle società, in Europa e nel mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
- rafforzare lo scambio di esperienze e buone pratiche in materia di RSI tra le imprese, incluse le PMI, in particolare tramite organizzazioni e reti d'impresa,
- promuovere lo sviluppo delle capacità di gestione dell'RSI,
- facilitare la convergenza e la trasparenza delle pratiche e degli strumenti dell'RSI che dovrebbero essere basati, tra l'altro, sulle principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sulle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, quali norme comuni minime di riferimento,
- integrare l'RSI nelle politiche comunitarie.

⁽¹⁾ GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.

RALLEGRANDOSI per la creazione di un foro multilaterale sull'RSI a livello dell'Unione europea.

RALLEGRANDOSI per l'impegno della Commissione a coinvolgere i paesi candidati nell'attuazione della strategia dell'Unione europea per promuovere l'RSI.

ESORTA la Commissione e le organizzazioni rappresentate nel foro multilaterale a:

- continuare a garantire la trasparenza e l'efficacia dei lavori del foro multilaterale tramite la regolare presentazione di relazioni,
- assicurarsi che le opinioni di tutti gli attori interessati a livello europeo, nazionale, regionale e locale, siano incanalate nei lavori del foro multilaterale,
- assicurarsi che i risultati dei lavori del foro multilaterale, che opera basandosi sul consenso, tengano pienamente conto dei summenzionati principi dell'RSI e li rispettino,
- garantire che il foro multilaterale affronti nei suoi lavori la dimensione di genere, e
- continuare a porre l'accento sul modo in cui l'RSI può contribuire agli obiettivi dell'Unione europea definiti, in particolare, dai Consigli europei di Lisbona, Nizza e Göteborg.

ESORTA la Commissione a:

- tenere conto, nell'elaborazione di una strategia europea sull'RSI, degli obiettivi e degli impegni concordati al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg, e

- aumentare la consapevolezza riguardo all'utile coinvolgimento di tutti gli interessati, incluse le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nelle pratiche dell'RSI a tutti i livelli.

ESORTA gli Stati membri, tenendo conto dei summenzionati principi dell'RSI, a:

- promuovere l'RSI a livello nazionale, parallelamente all'elaborazione di una strategia a livello comunitario, soprattutto sensibilizzando le imprese sui vantaggi che essa offre e sottolineando i potenziali risultati di una collaborazione costruttiva tra i governi, le imprese ed altri settori della società,
- continuare a incoraggiare il dialogo tra le parti sociali e il dialogo civile,
- promuovere la trasparenza delle pratiche e degli strumenti dell'RSI,
- scambiare informazioni ed esperienze riguardo alle loro politiche,
- integrare l'RSI nelle politiche nazionali, e
- integrare, ove opportuno, i principi dell'RSI nella propria gestione.

ESORTA le future presidenze a:

- continuare ad incentivare il dibattito sull'RSI e a mantenere la partecipazione del Consiglio nel foro multilaterale.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2003

«eAccessibility» — Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi

(2003/C 39/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- 1) RICORDANDO che la Comunità annovera tra i suoi compiti quello di promuovere nell'insieme della Comunità un livello elevato di occupazione e di protezione sociale nonché di migliorare il tenore e la qualità di vita e la coesione economica e sociale,
- 2) RICORDANDO la risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 dicembre 1999, sull'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione ⁽¹⁾,
- 3) RICORDANDO che il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha auspicato una società dell'informazione accessibile a tutti,
- 4) RICORDANDO che la Commissione ha adottato, il 12 maggio 2000, una comunicazione intitolata «Verso un'Europa senza ostacoli per le persone con disabilità»,
- 5) RICORDANDO che uno degli obiettivi chiave del «piano d'azione eEurope 2002» approvato dal Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 è conseguire la partecipazione di tutti all'economia basata sulla conoscenza,
- 6) RICORDANDO che il 27 novembre 2000 il Consiglio ha adottato una direttiva volta a lottare contro la discriminazione basata su vari fattori, tra cui la disabilità, nel settore dell'occupazione e dell'impiego ⁽²⁾,
- 7) RICORDANDO che uno degli obiettivi nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, approvati dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, è sfruttare pienamente il potenziale della società dei saperi e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, facendo in modo che nessuno ne sia escluso, prestando fra l'altro un'attenzione particolare alle esigenze delle persone con disabilità,
- 8) RICORDANDO che il 3 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato una decisione che proclama il 2003 anno europeo delle persone con disabilità ⁽³⁾,
- 9) RICORDANDO che, nei considerando iniziali della decisione n. 50/2002/CE, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato l'importanza dell'aspetto della parità di genere sulle cause e gli effetti dell'emarginazione e hanno attirato l'attenzione sugli articoli 2 e 3 del trattato, rilevando che l'eliminazione delle disparità e la promozione della parità fra uomini e donne figurano tra i compiti della Comunità e dovrebbero costituire l'obiettivo di tutte le sue attività,
- 10) RICORDANDO che il Consiglio ha adottato la risoluzione «ePartecipazione» — Sfruttare le possibilità offerte dalla società dell'informazione ai fini dell'inclusione sociale ⁽⁴⁾, che invita gli Stati membri e la Commissione europea, tra l'altro, ad approvare azioni allo scopo di affrontare «gli ostacoli tecnici per le persone con disabilità di vario tipo, in termini di attrezzature TIC e contenuti web, attuando segnatamente le relative azioni eEurope, con il monitoraggio del gruppo di esperti sulla eAccessibility»,
- 11) RICORDANDO che il Consiglio ha adottato, il 20 marzo 2002, una risoluzione sull'«accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto» ⁽⁵⁾, che, tra l'altro, «INVITA il gruppo ad alto livello sull'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione (ESDIS) a seguire l'andamento dell'adozione e dell'attuazione delle Linee guida» dell'iniziativa per l'accessibilità del web «e a definire metodologie comuni e dati comparabili per agevolare la valutazione dei progressi compiuti»,
- 12) RICONOSCENDO l'esistenza di una relazione, presentata sotto forma di documento di lavoro della Commissione, intitolata: «eAccessibility» — Migliorare l'accesso dei disabili alla società dei saperi,

⁽¹⁾ GU C 8 del 12.1.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.⁽³⁾ GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15.⁽⁴⁾ GU C 292 del 18.10.2001, pag. 6.⁽⁵⁾ GU C 86 del 10.4.2002, pag. 2.

13) TENENDO CONTO delle raccomandazioni formulate dal gruppo ad alto livello ESDIS sulla base di tale analisi,

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE:

I. A sfruttare il potenziale della società dell'informazione a favore delle persone con disabilità e, in particolare, a eliminare le barriere tecniche, giuridiche e di altro tipo alla loro effettiva partecipazione all'economia e alla società basata sulla conoscenza, avvalendosi, nella misura del possibile, dei meccanismi di finanziamento esistenti e facilitando le relazioni con i soggetti appropriati, quali le ONG che si occupano di disabilità e gli organismi europei di normalizzazione. A tal fine è opportuno in particolare:

1) Promuovere un approccio più coordinato e mirato da parte dei soggetti chiave che intervengono nelle attività di eAccessibility e nell'applicazione e sviluppo degli strumenti esistenti e di nuovi strumenti nei settori della tecnologia e delle norme, della legislazione e della sensibilizzazione, nonché dell'istruzione e dell'informazione,

2) Favorire un approccio più coordinato mediante un portale web dedicato alle questioni dell'eAccessibility, che deve essere creato e mantenuto dalla Commissione europea,

3) Aumentare la consapevolezza affinché lo sviluppo di ogni attrezzatura, metodologia o attività tecnologica nel quadro della società dell'informazione eviti l'esclusione sociale,

4) Incoraggiare e dare la possibilità alle persone con disabilità di esercitare un maggiore controllo sullo sviluppo dei meccanismi atti a consentire l'eAccessibility, favorendo la loro maggiore partecipazione a:

a) programmi e progetti nel campo della tecnologia;

b) organismi di normalizzazione e comitati tecnici;

c) comitati incaricati di studiare misure legislative e/o di sensibilizzazione nonché iniziative nel settore dell'istruzione e della formazione e iniziative volte ad aumentare la partecipazione.

II. A considerare l'adozione di misure più specifiche nei settori individuati nel documento di lavoro della Commissione «eAccessibility», tra l'altro:

1) Strumenti tecnici/norme:

a) con riguardo all'attuazione delle linee guida dell'iniziativa per l'accessibilità del web (WAI), promuovere metodologie comuni e dati comparabili in relazione ai siti web pubblici negli Stati membri e nelle istituzioni europee e coordinare un processo di monitoraggio che consideri le singole attività degli Stati membri e cooperi con esse;

b) promuovere il feedback delle attività di normalizzazione e del loro impatto concreto sulla situazione delle persone anziane e delle persone con disabilità;

c) garantire che il sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2003-2006 incentivi azioni intese a promuovere l'inclusione, mediante lo sviluppo di tecnologie propizie ad un aumento della partecipazione e senza ostacoli, e prevedere la presa in considerazione dei risultati; tener conto, nell'elaborazione dei progetti, delle conseguenze per le persone con disabilità ed evitare pertanto l'emarginazione sociale.

2) Strumenti di sensibilizzazione e/o misure legislative:

a) prendere in considerazione la possibilità di assegnare un «marchio di eAccessibility» ai beni e ai servizi conformi alle norme in materia di eAccessibility;

b) proseguire gli sforzi già in atto per una maggiore armonizzazione dei criteri degli Stati membri in materia di accessibilità (ad esempio attraverso le norme degli Stati membri sugli appalti pubblici) allo scopo di convincere i fornitori di beni commerciali e servizi ad aumentare l'eAccessibility;

c) promuovere misure intese a incoraggiare le imprese private a rendere accessibili i loro prodotti e servizi basati sulle TIC, richiedendo, tra l'altro, che i prodotti e i servizi partecipanti ad appalti pubblici in materia di TIC siano accessibili. In tal caso, promuovere l'utilizzo delle possibilità esistenti nel quadro della normativa comunitaria in vigore in materia di appalti pubblici per inserirvi riferimenti specifici ai criteri di accessibilità dei pertinenti prodotti e servizi;

d) garantire che, ove possibile, le deroghe al diritto d'autore coerenti con il quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2001/29/CE⁽¹⁾ consentano la distribuzione di materiale protetto in formati accessibili ad uso delle persone con disabilità;

⁽¹⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

- e) prendere in considerazione la possibilità di ampliare il campo di applicazione delle misure di non discriminazione delle persone con disabilità.
- 3) Strumenti didattici e informativi:
- a) promuovere l'obiettivo per cui la rete dei centri di eccellenza e il collegamento in rete del Design for All diventino sempre più inclusivi e riguardino tutti gli Stati membri;
- b) promuovere l'obiettivo per cui i curricula Design for All siano elaborati e adottati dalle autorità competenti in materia di istruzione in ciascuno Stato membro. Utilizzare in questo caso, ove possibile, i fondi stanziati per tale attività nell'ambito di adeguati progetti per le «reti di eccellenza» finanziati ai sensi del programma quadro europeo RST;
- c) sensibilizzare le persone con disabilità e gli anziani nonché i fornitori di servizi alle opportunità delle moderne TIC e alla rete per le persone con disabilità e gli anziani. Utilizzare a tal fine gli opportuni programmi strutturali comunitari esistenti;
- d) migliorare l'occupabilità delle persone con disabilità mediante opportuni programmi di formazione professionale mirati verso posti di lavoro della società basata sulla conoscenza (SBC) nonché la formazione in capacità orientate alla SBC nell'ambito di altri programmi di formazione professionale. Utilizzare a tal fine gli opportuni programmi strutturali comunitari esistenti;
- e) promuovere l'applicazione dei principi dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e applicare le relative agevolazioni esistenti per aggiornare le capacità delle persone con disabilità;
- f) garantire che i materiali multimediali e l'utilizzo delle TIC nell'istruzione non creino nuove barriere per l'integrazione degli studenti con disabilità nelle scuole e in altri luoghi di apprendimento;
- g) assicurare che la «Accessibility diventi una parte regolare di tutti i programmi di istruzione delle scuole di formazione professionale di ogni livello, per esempio, Webmaster, autori multimediali e sviluppatori di software. Utilizzare a tal fine l'iniziativa «eLearning».

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2002

su un contesto imprenditoriale più competitivo

(2003/C 39/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RAMMENTANDO:

- le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona sulla strategia da seguire affinché l'Unione europea diventi, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e gli ulteriori arricchimenti di tale strategia apportati dal Consiglio europeo a Stoccolma, Göteborg e Barcellona,
- le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma in cui si chiede agli Stati membri e alla Commissione di migliorare le informazioni statistiche necessarie per l'analisi comparativa e s'invita la Commissione a riflettere sul ricorso agli obiettivi quantitativi nella politica dell'impresa,
- la decisione del Consiglio europeo di Lisbona di applicare un metodo di coordinamento aperto che implica la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi e

qualitativi e di parametri di riferimento ai massimi livelli mondiali, commisurati alle necessità di diversi Stati membri e settori, intesi come strumenti per confrontare le buone prassi,

- la Carta europea per le piccole imprese che raccomanda la creazione del contesto più favorevole possibile per le piccole imprese,
- la decisione del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005).

2. ACCOGLIE CON FAVORE:

- la comunicazione della Commissione dal titolo «Un ambiente migliore per le imprese» e i relativi documenti di lavoro, nei quali si segnalano i progressi compiuti ma anche la necessità d'intensificare gli sforzi in molti settori della politica imprenditoriale e i quali contengono anche informazioni sui paesi candidati e indicatori sullo sviluppo sostenibile,

- l'intenzione della Commissione di rivedere la politica industriale alla luce della globalizzazione e nella prospettiva dell'allargamento,
- l'intenzione della Commissione di presentare un libro verde sull'imprenditorialità.

3. RILEVA:

- che occorre raddoppiare gli sforzi per promuovere la crescita e la competitività al fine di conseguire l'obiettivo di Lisbona, sottolineando che il rallentamento della crescita economica non dovrebbe distrarre l'attenzione dall'attuazione degli impegni previsti dalla strategia di Lisbona,
- che le riforme strutturali e il miglioramento delle condizioni generali in cui operano le imprese sono fondamentali ai fini della crescita e che su questi temi è essenziale sensibilizzare l'opinione pubblica,
- che i necessari miglioramenti del contesto imprenditoriale impongono che si lavori ancora, al livello appropriato, su un'ampia gamma di tematiche che incidono sulla competitività, tenendo presente che le condizioni per le PMI restano un'area d'intervento d'importanza cruciale,
- che occorre mantenere competitive le imprese europee assicurando il giusto equilibrio fra le tre colonne portanti — sociale, economica e ambientale — dello sviluppo sostenibile e SOTTOLINEA in particolare che in tutti i settori d'intervento è necessario valutare le conseguenze sulla competitività a fronte dei mercati globali,
- che un miglioramento qualitativo delle norme e dei regolamenti è essenziale affinché l'Unione europea diventi più competitiva e che migliorare la regolamentazione è una responsabilità importante per le istituzioni comunitarie e gli Stati membri,
- che trarre insegnamenti dalle buone prassi può migliorare ulteriormente le prestazioni degli Stati membri.

4. RICONOSCE:

- che sono stati compiuti progressi nella definizione di un quadro di traguardi quantitativi che gli Stati membri possono fissare su base volontaria in sette settori della politica imprenditoriale fondamentali per la competitività, ossia: imprenditorialità, contesto regolamentare e amministrativo, accesso ai finanziamenti, accesso al capitale umano, innovazione e diffusione delle conoscenze, accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mercati aperti e funzionanti,
- che i traguardi quantitativi possono apportare un valido contributo verso il conseguimento di obiettivi concreti e per mirare meglio la politica imprenditoriale e im-

merle impulso, rilevando che per la maggior parte degli Stati membri è necessario continuare a lavorare su tali traguardi, al fine di consolidare quelli già dichiarati e integrarne maggiormente l'impiego nella politica imprenditoriale.

5. INVITA GLI STATI MEMBRI:

- a definire altri traguardi quantitativi e qualitativi, su base volontaria, nei settori che ritengono appropriati, tenendo debitamente conto delle differenze strutturali,
- a mettere in pratica una divulgazione più sistematica delle buone prassi seguite nella politica imprenditoriale e, nel definire le politiche, a tener conto delle buone prassi individuate, ponendo in particolare rilievo i risultati dei progetti nell'ambito della procedura Best.

6. INVITA LA COMMISSIONE:

- ad adottare un approccio globale e strategico alla competitività e ad imperniare i lavori sui determinanti strutturali della competitività delle imprese in tutti i settori,
- ad agevolare lo scambio delle buone prassi, affinché gli Stati membri possano imparare più proficuamente l'uno dall'altro,
- ad affinare la sua base analitica per la politica della competitività e a tener conto a tal fine, nei lavori sui traguardi quantitativi, dei risultati di altre relazioni e procedure,
- a riferire periodicamente al Consiglio, secondo un approccio semplificato, sui progressi compiuti riguardo ai traguardi quantitativi, contribuendo così a un dibattito strategico del Consiglio sulla competitività,
- a continuare a inserire informazioni sui paesi candidati nelle analisi comparative, per assicurare la raffrontabilità dei dati tra i vari paesi.

7. INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE:

- a portare avanti i lavori volti all'individuazione, all'analisi comparativa e allo scambio delle buone prassi nell'ambito della politica imprenditoriale in tutta l'Unione europea e nei paesi candidati,
- a proseguire i lavori su base volontaria sui traguardi quantitativi e qualitativi per integrarne maggiormente l'impiego nella politica imprenditoriale,
- a discutere le politiche imprenditoriali condotte negli Stati membri e vagliare al riguardo le possibilità di instaurare una pratica periodica di monitoraggio, valutazione ed esame reciproco come processo sinergico di apprendimento su base volontaria.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO E TABELLA DI MARCIA**del 26 novembre 2002****per una strategia sulle scienze della vita e la biotecnologia**

(2003/C 39/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDA CHE:

- nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo di Stoccolma ha riconosciuto che la biotecnologia può fornire un importante contributo al raggiungimento dell'obiettivo deciso dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più competitiva con nuovi e migliori posti di lavoro, garantendo nel contempo che gli sviluppi rispettino la salute e la sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, e siano coerenti con i valori fondamentali comuni e i principi etici e in piena osservanza del quadro normativo vigente,
 - nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo di Barcellona ha chiesto di elaborare misure e un calendario che consentano alle imprese comunitarie di sfruttare il potenziale della biotecnologia nel rispetto del principio di precauzione e delle preoccupazioni etiche e sociali, ricordando che gli stanziamenti globali in materia di R & S e di innovazione nell'Unione siano aumentati, con l'obiettivo che si avvicinino al 3 % del PIL entro il 2010 e che due terzi di questo nuovo investimento provengano dal settore privato,
 - nelle sue conclusioni del giugno 2002, il Consiglio ha chiesto che sia elaborata una tabella di marcia operativa che contempri misure appropriate, indicando le priorità, le responsabilità dei vari soggetti interessati e un calendario di attuazione.
2. ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione su una strategia riguardante le scienze della vita e la biotecnologia e un piano d'azione, che costituisce una base esaustiva per l'attuazione della tabella di marcia; CONCORDA nelle grandi linee con l'analisi della Commissione sui punti di forza e le lacune dell'industria biotecnologica nell'Unione europea e delle politiche e azioni ad essa connesse, nonché la determinazione dei principali settori in cui sono necessarie misure per migliorare ulteriormente la coerenza strategica.
3. SOTTOLINEA la necessità di impostazioni adeguate e appropriate, che tengano conto delle questioni relative alla biosicurezza connesse con le nuove tecnologie e le esigenze della società, nonché dell'obiettivo di garantire la libertà di scelta dei consumatori e la loro sicurezza.

4. RICONOSCE che le scienze della vita e la biotecnologia offrono un notevole potenziale in settori quali la sanità, l'agricoltura/la produzione alimentare, i prodotti e i processi industriali e la protezione ambientale, e possono contribuire allo sviluppo sostenibile; SOTTOLINEA che tale potenziale andrebbe costantemente valutato alla luce dei benefici e dei rischi in previsione delle conseguenze sanitarie, economiche, sociali e ambientali e degli aspetti etici e che l'effettivo sviluppo di un settore competitivo della biotecnologia nell'Unione europea richiede un'impostazione coordinata e globale che contempri tutte le principali aree di applicazione nel campo biotecnologico.
5. RICONOSCE che un'impostazione efficace che consenta di sfruttare le potenzialità della biotecnologia in Europa dovrebbe impegnare tutti gli Stati membri e abbracciare tutti i settori strategici e gli strumenti esistenti per la promozione del settore tenendo conto degli aspetti internazionali, essere equilibrata, consentire un dialogo continuo a livello societale, offrire un quadro normativo di alto livello basato su dati scientifici e rispettare pareri diversi e la libertà di scelta.
6. RICONOSCE che lo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione sarà particolarmente utile nel produrre un effetto strutturante e nel superare la frammentazione delle risorse e la mancanza di massa critica. Stimolerà inoltre — su base volontaria — un coordinamento rafforzato delle politiche e azioni di ricerca e sviluppo e un maggior coinvolgimento del settore privato. La ricerca nel settore delle scienze della vita e della biotecnologia fungerà da modello per l'integrazione, nella fase più precoce possibile, delle attività che affrontano gli aspetti etici e sociali.
7. RICONOSCE che un quadro normativo basato su elementi scientifici, che sia trasparente, efficace e proporzionato e che rispetti il principio di precauzione costituisce un requisito essenziale per godere della fiducia della società, in particolare dei consumatori, che dovrebbe evitare inutili oneri amministrativi, specie per le piccole e medie imprese, e promuovere l'innovazione responsabile.
8. RILEVA che la biotecnologia potrebbe contribuire in una certa misura al progresso sostenibile e alla crescita economica dei paesi in via di sviluppo, limitando l'impiego delle risorse e il degrado ambientale; tuttavia le applicazioni biotecnologiche devono conformarsi ai desideri dei paesi interessati.

9. RICONOSCE che il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza costituisce un importante strumento giuridico globale per la salvaguardia della biodiversità, che tiene conto nel contempo della salute umana, e RICONOSCE l'importanza che la Comunità partecipi ai progetti volti allo sviluppo delle capacità nei paesi terzi.
10. RILEVA che una strategia globale implica uno sforzo continuo per assicurare la coerenza e il monitoraggio della stessa; RICONOSCE la necessità di un controllo e di un regolare scambio di vedute e di esperienze fra gli Stati membri in merito alla creazione di condizioni quadro per l'industria biotecnologica e al corretto funzionamento dei mercati; ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE l'intenzione della Commissione di presentare una relazione periodica sulle scienze della vita e la biotecnologia come pure una relazione sull'attuazione della sottoesposta tabella di marcia per la strategia sulle scienze della vita e la biotecnologia, entrambe integrate con gli elementi elencati nella tabella di marcia.
11. INVITA la Commissione a coordinare — con l'attivo contributo degli Stati membri — l'attuazione della tabella di marcia, nonché a:
- vigilare sulla competitività del settore biotecnologico e delle industrie correlate nell'Unione europea, per quanto riguarda in particolare le condizioni quadro dell'Unione europea, l'imprenditorialità e il funzionamento dei mercati, il quadro normativo, l'accesso alle conoscenze e alla consulenza tecnologica e loro diffusione, la ricerca e l'innovazione, l'accesso a capitali, compresi i capitali di rischio, e la cooperazione pubblica/privata, il dialogo a livello societale e le preoccupazioni d'ordine etico,
 - seguire e dirigere l'attuazione della sottoesposta tabella di marcia per la strategia sulle scienze della vita e la biotecnologia, tenendo conto dei suoi aspetti sociali, sanitari, ambientali, di sicurezza ed etici,
 - contribuire ad un coordinamento trasversale in settori che interessano la biotecnologia.

In base a una relazione annuale della Commissione, il Consiglio dovrebbe svolgere ogni anno, a decorrere dal 2003, una discussione approfondita sull'attuazione della sottoesposta tabella di marcia per la strategia sulle scienze della vita e la biotecnologia.

12. INVITA LA COMMISSIONE, GLI STATI MEMBRI E IL SETTORE PRIVATO, NONCHÉ ALTRI SOGGETTI INTERESSATI, ad impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, a definire e a mettere in atto misure, con spirito cooperativo, nel quadro della sottoesposta tabella di marcia per l'attuazione della strategia sulle scienze della vita e la biotecnologia che stabilisce priorità secondo un calendario indicativo.

I. RAFFORZAMENTO DELLA CATENA DI CREAZIONE DI VALORE

A. Risorse umane

Gli Stati membri dovrebbero esaminare e valutare, entro la metà del 2003, future esigenze, in termini di competenze particolari nell'Unione europea di ricercatori, tecnici, ingegneri e dirigenti nei vari settori delle scienze della vita.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:

- cooperare nell'individuazione di strumenti, quali moduli formativi o curricula, e raffrontare le migliori prassi per colmare le lacune in materia di:
 - istruzione iniziale: istruzione nel settore delle scienze della vita a livello di scuola secondaria, risorse a livello universitario e di istruzione tecnica, sensibilizzazione alle scienze, riduzione del tasso di abbandono scolastico,
 - formazione continua e apprendimento permanente nel campo della biotecnologia, nonché competenze amministrative e giuridiche necessarie alle imprese,
 - mobilità, misure volte ad allettare e trattenere i ricercatori,
 - collaborare con le università e l'industria al fine di stabilire e diffondere migliori prassi per offrire alla forza lavoro opportunità di lavoro e migliorare la mobilità.

Queste misure dovrebbero essere attuate entro il 2004.

Gli Stati membri e la Commissione esortano l'industria e le università a sostenere lo sviluppo di strumenti e contribuire, nei limiti delle rispettive competenze, ad attività quali scambi di personale, formazione sul posto di lavoro e partenariati fra ricercatori e mondo accademico. La Commissione è invitata a controllare questo processo e riferire al Consiglio entro il 2004.

B. Dalle conoscenze al mercato

Ricerca

Il Consiglio invita gli Stati membri e il settore privato ad aumentare o a continuare ad aumentare le risorse assegnate nel campo della ricerca alle scienze della vita e alla biotecnologia e rendere la ricerca nazionale più incisiva ed efficace contribuendo alla creazione di uno spazio di ricerca europeo nei settori della scienza, della tecnologia e dell'ingegneria che sostengono e sono specificamente alla base degli sviluppi biotecnologici.

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi appieno dei settori che sono stati identificati nell'ambito del sesto Programma quadro (2003-2006) per beneficiare del sesto Programma quadro (2003-2006) per beneficiare dell'industria delle scienze della vita e della biotecnologia dell'Unione europea al fine di potenziarne la competitività in modo coordinato, nel rispetto di considerazioni sui valori etici e di preoccupazioni sociali, sanitarie e in materia di sicurezza.

Proprietà intellettuale

Il Consiglio riconosce l'importanza cruciale del proposto brevetto comunitario per un settore biotecnologico dinamico e intende risolvere — in linea con le conclusioni di Barcellona del 2002 — le questioni rimaste in sospeso quanto più rapidamente possibile e invita gli Stati membri a:

- proseguire il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ⁽¹⁾ tenendo conto della relazione della Commissione sugli sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica. Essi dovrebbero comunicare annualmente al Consiglio lo stato del recepimento e dell'esperienza pratica, a decorrere dal 2003,
- discutere — in stretta collaborazione con le università — piani nazionali di sensibilizzazione allo sfruttamento strategico responsabile della proprietà intellettuale.

Trasferimento della tecnologia

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare nel 2003 un elenco di migliori prassi per la promozione del trasferimento della tecnologia e il successivo sostegno della diffusione tramite reti e progetti pilota.

Aspetti finanziari

Gli Stati membri, la Commissione e le istituzioni finanziarie dovrebbero esaminare in che modo migliorare il quadro finanziario per le biotecnologie, in particolare:

- avvalersi dei risultati scaturiti dalla collaborazione tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti/Fondo europeo per gli investimenti, al fine di migliorare il finanziamento dell'innovazione, inserendo nelle loro politiche sull'innovazione la disponibilità di capitali di rischio, e accrescere gli investimenti nel settore, ad esempio mediante gli strumenti BEI/FEI a sostegno di investimenti in una fase avanzata o fondi di consolidamento,
- intensificare i lavori su base transnazionale, ad esempio creando reti tra le strutture esistenti, mettendo in

comune le esperienze e ricercando le migliori pratiche; i risultati saranno comunicati entro il 2004.

C. Messa in rete e raggruppamenti

Il Consiglio accoglie con favore il sostegno della Commissione alla creazione di un portale autofinanziato per le biotecnologie per l'Europa che consentirà l'accesso gratuito alle informazioni e la messa in rete delle piattaforme disponibili su Internet. Inoltre, come indicato, la Commissione dovrebbe sviluppare ulteriormente il suo sito web onde fornire un'ampia piattaforma di accesso al lavoro della Commissione in materia di biotecnologia permettendo a tutti gli attori interessati di accedere facilmente alle informazioni. Il portale e la piattaforma di accesso dovrebbero essere operativi entro il 2003.

Al fine di dar vita a un apprendimento reciproco e sviluppare le migliori pratiche, i rappresentanti dei raggruppamenti biotecnologici sono invitati a scambiarsi le loro esperienze ogni anno. La Commissione è invitata a riferire annualmente al Consiglio in merito alle migliori pratiche riguardanti i raggruppamenti biotecnologici.

Gli Stati membri, le regioni e la Commissione dovrebbero intraprendere iniziative per stimolare la cooperazione interregionale tra le aziende impegnate nella biotecnologia e le istituzioni, compresi i raggruppamenti biotecnologici e i centri di eccellenza.

La Commissione è invitata a monitorare il processo di creazione e lo sviluppo dei raggruppamenti e la cooperazione tra questi ultimi e riferire annualmente al Consiglio a cominciare dal 2003.

D. Un ruolo proattivo per le autorità pubbliche

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero approntare e attuare su base volontaria un programma per l'analisi comparativa nel 2003, incentrato soprattutto sui settori di particolare rilevanza, al fine di contribuire allo sviluppo delle politiche in materia di biotecnologia attraverso l'individuazione e lo scambio delle migliori pratiche. Tale programma potrebbe tra l'altro misurare l'entità dello sviluppo commerciale delle biotecnologie: la base delle risorse (umane e finanziarie), le politiche pubbliche (nazionali e subnazionali) di promozione dello sviluppo delle biotecnologie in senso commerciale (ad esempio il trasferimento di tecnologia e il sostegno alle PMI), i fattori normativi compresa la trasparenza e altri fattori (nazionali e subnazionali) che influenzano il contesto economico in cui si collocano le applicazioni commerciali della biotecnologia e l'attuazione del principio di precauzione.

Il programma dovrebbe avvalersi pienamente delle misure già esistenti e coinvolgere tutti i soggetti interessati.

⁽¹⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero costantemente monitorare e valutare i fattori economici, sociali, sanitari, ambientali, etici e relativi alla sicurezza.

II. GOVERNANZA RESPONSABILE

A. Partecipazione della società

Controllo da parte della società e relativo dialogo

Il Consiglio aderisce all'impegno della Commissione di sostenere un dialogo e uno scambio di informazioni aperti, trasparenti, vasti, strutturati e mirati, estesi a tutte le parti interessate, segnatamente mediante un ampio Forum dei soggetti interessati che avrà inizio al più tardi nel 2003, nonché mediante altre misure orientate, come indicato nel piano d'azione della Commissione «Scienza e Società».

Gli Stati membri, la Commissione, il mondo accademico, l'industria e la società civile dovrebbero partecipare ad un assiduo dialogo su questioni di rilevanza societale, incoraggiando forum di discussione agli opportuni livelli, al più tardi a partire dal 2003.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avviare e sostenere la promozione di una maggiore conoscenza dei paradigmi scientifici alla base del controllo normativo, nonché un dialogo pubblico aperto e trasparente sulla biotecnologia tra tutti i soggetti interessati, incentrato sugli sviluppi tecnologici, i benefici e i rischi potenziali. Dibattiti equilibrati e informati dovrebbero svolgersi in ciascuno Stato membro al più tardi entro il 2003.

Gli Stati membri e la Commissione terranno conto dei risultati delle suddette iniziative.

Etica

Il Consiglio rileva che l'accettabilità dal punto di vista etico di alcuni settori della biotecnologia è correlata con le disparità tra gli Stati membri ed è disciplinata dalla legislazione nazionale conformemente al principio di sussidiarietà. Un dialogo maggiore tra gli organi nazionali responsabili dell'aspetto etico nell'Unione europea, compreso il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie, e con il pubblico in generale dovrebbe facilitare l'individuazione di prospettive etiche diverse e contribuire alla comprensione reciproca dei relativi fondamenti nonché alla ricerca dei punti sui quali sono possibili e auspicabili opinioni comuni. È importante promuovere la comprensione degli aspetti etici, giuridici e sociali nell'ambito della comunità scientifica.

A questo riguardo il Consiglio accoglie con favore l'intenzione della Commissione di:

- rafforzare e indirizzare maggiormente, entro il 2004, il sostegno della Comunità alla ricerca nel campo

socioeconomico ed etico e alla diffusione dei risultati, ivi compresi i criteri di valutazione dei costi/benefici derivanti dall'utilizzo delle biotecnologie, per facilitare in futuro le segnalazioni e fornire una base valida per le decisioni della società riguardo all'applicazione della biotecnologia e delle scienze della vita,

- finanziare la ricerca nel campo della bioetica e garantire che siano prese in considerazione, nelle fasi più precoci della ricerca sostenuta dalla Comunità, le implicazioni etiche, giuridiche e sociali, attraverso la messa a punto di un sistema di valutazione etica dei progetti di ricerca presentati,
- promuovere il dialogo tra gli organi nazionali responsabili dell'aspetto etico e partner pubblici e privati al fine di esaminare, caso per caso, in quali settori sia possibile definire approcci comuni da seguire, ad esempio, nei processi decisionali e quale base per la consultazione e l'informazione dei cittadini, tenendo conto dell'esperienza maturata con il sesto programma quadro.

B. Contesto normativo

Prodotti farmaceutici

Il Consiglio apprezza gli sforzi della Commissione intesi a migliorare il contesto normativo per i medicinali, che rappresentano uno dei settori più importanti della biotecnologia applicata, e concluderà le discussioni sulla proposta di riesame della normativa farmaceutica, ivi comprese procedure di autorizzazione accelerate, autorizzazione condizionale e vincolo della consulenza scientifica per le aziende richiedenti, al fine di accrescere la competitività del settore farmaceutico con un livello elevato di fiducia da parte dei consumatori. La Commissione è invitata a valutare annualmente i progressi compiuti nell'attuazione e il relativo impatto.

Le raccomandazioni fatte dal Gruppo ad alto livello «Innovation and Provision of medicines» e la reazione della Commissione a dette raccomandazioni dovrebbero costituire una base per giungere a conclusioni operative da presentare entro il 2003.

Normativa in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM)

La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente (¹) modificati è pienamente applicabile dal 17 ottobre 2002. Essa si prefigge di rafforzare il regime normativo di approvazione e di fornire un livello elevato di protezione sanitaria e ambientale, nonché di garantire la scelta individuale. In tale contesto il Consiglio sta valutando i risultati dei lavori in atto per quanto riguarda l'ulteriore normativa in materia di OGM.

(¹) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2002/811/CE (GU L 280 del 18.10.2002, pag. 27).

Il Consiglio esorta la Commissione, gli Stati membri e altri soggetti interessati a mettere a punto soluzioni agronomiche e di altro tipo per consentire la coesistenza di tutte le differenti pratiche in campo agricolo, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare la sostenibilità e la diversità in Europa e di applicare pienamente il principio della libertà di scelta degli operatori e dei consumatori. I risultati a questo riguardo dovrebbero essere inclusi nella relazione annuale della Commissione concernente la strategia sulle scienze della vita e la biotecnologia, basata su informazioni fornite in particolare dagli Stati membri.

La Commissione è invitata, come ha annunciato, a pubblicare periodicamente, a partire dal 2003, un programma di lavoro rinnovabile per migliorare ulteriormente la coerenza, la prevedibilità, la trasparenza e la qualità del contesto normativo, applicando in particolare i seguenti principi:

- autorizzazione dei prodotti in base ad una gestione scientifica dei rischi,
- principio di precauzione,
- misure di gestione dei rischi, che tengano conto anche di altri fattori legittimi, ove opportuno,
- proporzionalità delle misure di gestione dei rischi,
- trasparenza delle valutazioni sulle procedure e, come previsto dalla convenzione Aarhus, partecipazione del pubblico,

- informazione e scelta del consumatore,
- test e convalida dei metodi di controllo,
- riesame puntuale della normativa,
- funzionamento del regime di approvazione.

C. Cooperazione allo sviluppo/internazionale

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero fornire un sostegno deciso dell'Unione europea ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione al fine di metterli nelle condizioni di valutare e utilizzare il potenziale della biotecnologia e di sviluppare la loro capacità di reazione strategica adeguata, conformemente ai loro bisogni e alle condizioni locali. Tale sostegno dovrebbe includere la cooperazione scientifica internazionale, come l'istituzione di partenariati di ricerca efficaci tra organismi di ricerca pubblici e privati nei paesi in via di sviluppo e nell'Unione europea. L'assistenza dovrebbe basarsi sulle effettive preferenze dei partner in via di sviluppo. Oltre all'assistenza per fini applicativi, dovrebbe essere rafforzata l'assistenza per l'attuazione delle pertinenti convenzioni e accordi, ad esempio il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, la Convenzione sulla diversità biologica come pure il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. Entro il 2003 la Commissione dovrebbe riferire in merito ai risultati a questo riguardo.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 febbraio 2003

(2003/C 39/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0716	LVL	lats lettoni	0,6218
JPY	yen giapponesi	128,83	MTL	lire maltesi	0,4216
DKK	corone danesi	7,4316	PLN	zloty polacchi	4,1515
GBP	sterline inglesi	0,6704	ROL	leu rumeni	35050
SEK	corone svedesi	9,1045	SIT	tolar sloveni	231,3582
CHF	franchi svizzeri	1,4725	SKK	corone slovacche	41,998
ISK	corone islandesi	83,94	TRL	lire turche	1755000
NOK	corone norvegesi	7,515	AUD	dollari australiani	1,8178
BGN	lev bulgari	1,9523	CAD	dollari canadesi	1,6315
CYP	sterline cipriote	0,58038	HKD	dollari di Hong Kong	8,3578
CZK	corone ceche	31,473	NZD	dollari neozelandesi	1,9505
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,881
HUF	fiorini ungheresi	245,55	KRW	won sudcoreani	1293,69
LTL	litas lituani	3,4522	ZAR	rand sudafricani	9,0068

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 39/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)**Data di adozione della decisione:** 8.7.2002**Stato membro:** Germania**N. dell'aiuto:** N 359/02**Titolo:** Proroga fino al 31 dicembre 2002 del regime di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione di PMI del Land Sassonia**Obiettivo:** Salvataggio e ristrutturazione di PMI in difficoltà**Fondamento giuridico:** §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen, Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die Gewährung von Zuwendungen zur Rettung und Umstrukturierung von kleinen und mittleren Unternehmen im Freistaat Sachsen**Stanziamento:** 3,068 milioni di EUR (già approvati, cfr. E 30/2001, ex N 626/96 — Germania) per l'intero anno 2002**Durata:** Limitata al 31 dicembre 2002**Altre informazioni:** La Germania invia alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del regime

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 16.10.2002**Stato membro:** Regno Unito**N. dell'aiuto:** NN 51/02**Titolo:** Programma relativo alla migliore prassi in materia di efficienza energetica**Obiettivo:** Incoraggiare progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione nel campo dei mezzi e delle tecnologie di valutazione relativi all'efficienza energetica**Fondamento giuridico:** The Science and Technology Act (1965)**Stanziamento:** 17 milioni di GBP (circa 27 milioni di EUR)**Intensità o importo dell'aiuto:** A concorrenza del 100 % dei costi ammissibili a seconda della fase di ricerca e sviluppo finanziata. Se del caso, ulteriori maggiorazioni**Durata:** Fino al dicembre 2006**Altre informazioni:** Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 27.11.2002**Stato membro:** Regno Unito**N. dell'aiuto:** NN 101/02**Titolo:** Aiuto in favore di British Energy plc**Obiettivo:** Aiuto al salvataggio**Fondamento giuridico:** Ad hoc**Intensità o importo dell'aiuto:** A concorrenza di 899 000 000 GBP, importo che può essere aumentato fino a 1 175 000 000 GBP qualora due creditori richiedano due pagamenti specifici**Durata:** 6 mesi**Altre informazioni:** Impegno del Regno Unito di inviare alla Commissione, entro 6 mesi dall'autorizzazione dell'aiuto al salvataggio, un piano di ristrutturazione o di liquidazione o prova dell'avvenuto rimborso integrale del prestito.

Impegno del Regno Unito di riferire mensilmente alla Commissione i pagamenti effettuati a British Energy plc e di informarla di eventuali importanti cambiamenti intervenuti nella situazione dell'impresa, in particolare in caso di insolvenza e relativa incidenza sull'ammontare massimo di aiuto

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 11.12.2002**Stato membro:** Italia**N. dell'aiuto:** NN 142/01

Titolo: Disposizioni urgenti per il trasporto aereo

Obiettivo: Istituzione a favore delle compagnie aeree e dei prestatori di servizi aeroportuali stabiliti in Italia di una copertura assicurativa analoga a quella esistente prima dell'11 settembre 2001 e relativa ai rischi di guerra e di terrorismo

Fondamento giuridico: Decreto legge n. 354 del 28 settembre 2001. Legge 27 novembre 2001, n. 413; legge 27 febbraio 2002 n. 14; legge 24 maggio 2002 n. 100; decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2002 (Gazzetta ufficiale dell'8 ottobre — Serie Generale — n. 326)

Stanziamento: Assicurazioni fornite dallo Stato

Durata: Dal 28 settembre 2001 al 31 ottobre 2002

Altre informazioni: Regime modificato rinnovato fino al 31 ottobre 2002 e notificato nel quadro del presente aiuto

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.2596 — RMC/UMA/JV)

(2003/C 39/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 11 febbraio 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa RMC (UK) Limited («RMC») (Regno Unito), appartenente al gruppo RMC Group (Regno Unito), e United Marine Aggregates Limited («UMA») (Regno Unito), controllata dal gruppo Anglo American plc Group, (Regno Unito), e dal gruppo Hanson Group (Regno Unito), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa Isle of Wight Aggregates Limited («IOWA») (Regno Unito), mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- RMC: estrazione di aggregati, produzione di cemento a mescola rapida, prodotti cementiferi, attività di trattamento di rifiuti,
- UMA: trattamento e distribuzione di aggregati,
- IOWA: trattamento e distribuzione di aggregati.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2596 — RMC/UMA/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.